

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

- INDICE -

PREMESSA

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Consiglieri comunali
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4 Costituzione
- Art. 5 Dichiarazioni di regolare costituzione
- Art. 6 Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7 Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8 Istituzione e composizione
- Art. 9 Notizie sulla costituzione
- Art. 10 Insediamento
- Art. 11 Convocazione
- Art. 12 Funzionamento - Decisioni
- Art. 13 Partecipazione del Sindaco e del
Presidente del Consiglio
- Art. 14 Segreteria – Verbalizzazione
- Art. 15 Assegnazione affari
- Art. 16 Indagini conoscitive
- Art. 17 Commissione speciale o di inchiesta

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 18 Elezione del Presidente del Consiglio
Comunale e del Vice Presidente
- Art. 19 Competenze del Presidente del
Consiglio

- Art. 20 Sede riunioni
- Art. 21 Sessioni
- Art. 22 Convocazione
- Art. 23 Seduta prima convocazione
- Art. 24 Seduta seconda convocazione
- Art. 25 Ordine del giorno
- Art. 26 Apertura e Durata delle Sedute –
Adempimenti preliminari
- Art. 27 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 28 Ordine durante le sedute
- Art. 29 Sanzioni disciplinari
- Art. 30 Tumulto in aula
- Art. 31 Comportamento del pubblico
- Art. 32 Svolgimento interventi
- Art. 33 Durata interventi
- Art. 34 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35 Fatto personale
- Art. 35 Udienze conoscitive
- Art. 37 Dichiarazione di voto
- Art. 38 Verifica numero legale
- Art. 39 Votazione
- Art. 40 Irregolarità nella votazione
- Art. 42 Verbalizzazione riunioni
- Art. 43 Diritti dei consiglieri
- Art. 43 Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 44 Segretario – Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 45 Diritto all'informazione, all'accesso ed al rilascio di atti e documenti amministrativi
- Art.46 Interrogazioni - Mozioni – Presentazione
- Art. 47 Interrogazioni
- Art. 48 Risposta e replica alle interrogazioni
- Art. 49 Mozioni
- Art. 50 Svolgimento delle mozioni
- Art. 51 Emendamenti alle mozioni
- Art. 52 Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 53 Votazione delle mozioni
- Art. 54 Interpellanze
- Art. 55 Svolgimento delle Interpellanze
- Art. 56 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 57 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione
- Art. 58 Decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio e di Consigliere comunale
- Art. 59 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 60 Entrata in Vigore

PREMESSA

Nell'ambito dell'intenzione programmatica dell'Ente di un aggiornamento normativo dei regolamenti vigenti, su proposta del Presidente del Consiglio, si dà atto della necessità di rimodulare, ai sensi della normativa e dello Statuto comunale, il regolamento di funzionamento Consiglio risalente ormai all'anno 1997.

A tal fine il Presidente del Consiglio, dopo opportuna e preventiva consultazione con i capigruppo consiliari e con l'ausilio dei funzionari dell'ente, ha elaborato e proposto un testo di regolamento Consiliare composto di n. 60 articoli rispondenti alle esigenze del ruolo fondamentale del massimo organo politico dell'ente ed adeguato a garantirne il punto di riferimento che lo stesso riveste nel contesto della guida e governo del comunità Bagaladese.

Bagaladi, lì

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n°142, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale

TITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica e ne esercitano le funzioni dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Per la circostanza il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 267/00, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco;
- elezione del Presidente del Consiglio e di un vice Presidente;
- comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
- discussione sugli indirizzi generali di governo,

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Costituzione

1. Onde agevolare l'attività del Consiglio comunale e favorire l'espletamento delle funzioni assegnate ai Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Ogni gruppo consiliare deve essere formato da almeno due consiglieri.

2. Solo nel caso in cui una lista abbia partecipato alla competizione elettorale ed abbia ottenuto

meno di due consiglieri è consentito che gli eletti possano costituire un unico gruppo consiliare a prescindere dal numero di appartenenti. Nel caso in cui gli eletti non ritengano di dare vita ad un gruppo consiliare, esclusivamente il candidato a Sindaco potrà costituire un gruppo a prescindere dal numero degli appartenenti.

3. Nel caso in cui una lista abbia partecipato alla competizione elettorale ed abbia ottenuto la maggioranza è consentito esclusivamente al candidato a Sindaco di costituire un gruppo consiliare a prescindere dal numero di appartenenti.

4. La dichiarazione d'appartenenza ad un gruppo deve pervenire formalmente alla Presidenza del Consiglio comunale, entro i dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio.

5. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire all'Ufficio di Presidenza la dichiarazione di cui al precedente comma entro dieci giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.

Art. 5

Dichiarazioni di regolare costituzione

1. Contestualmente alle dichiarazioni d'appartenenza al Gruppo, i Consiglieri comunicano la designazione del Capo Gruppo .

2. I gruppi consiliari si hanno per costituiti all'atto della dichiarazione di regolare costituzione comunicata ad ogni effetto di legge dall'Ufficio di Presidenza all'Ufficio del Sindaco.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare all'Ufficio di Presidenza tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

4. Se il Consigliere Comunale non presenta la dichiarazione d'appartenenza ad un Gruppo o il Gruppo non risulti essere regolarmente costituito, l'Ufficio di Presidenza iscrive d'ufficio il consigliere al Gruppo Misto

Art. 6

Presa d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7

Conferenza dei Capi-gruppo

La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio che la presiede o dal Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire tramite avviso scritto, da notificare, a mezzo del messo comunale, almeno cinque giorni prima, nel caso di argomenti da trattare in seduta ordinaria, tre giorni prima nel caso di argomenti da trattare in seduta straordinaria e ventiquattro ore prima nel caso di argomenti da trattare in seduta straordinaria urgente.

TITOLO III

Commissioni Consiliari

Art. 8

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) Politiche istituzionali: Affari Generali, Statuto e Regolamenti di competenza del Consiglio, Rapporti istituzionali, Bilancio, Finanze, Patrimonio comunale.
 - b) Politiche socio - culturali: Cultura, Scuola, Sport, Spettacolo, Servizi Sociali, Tempo Libero, Difesa della salute, Ambiente.
 - c) Politiche territoriali e del lavoro: Valorizzazione del territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità, Occupazione, Attività produttive, Agricoltura, Pesca, Turismo, Ambiente.
2. Ogni commissione è composta da n. 3 (tre) consiglieri comunali, due eletti dalla maggioranza nel proprio seno e uno eletto dalla minoranza tra i propri componenti. L'elezione avviene con il sistema del voto separato.
3. Maggioranza e minoranza sono quelle espresse dalla risultanza della consultazione elettorale amministrativa. Il voto espresso da un rappresentante della maggioranza per un appartenente alla minoranza è nullo. Lo stesso avviene nel caso inverso.
4. L'elezione dei componenti le commissioni avviene con votazione palese e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. Con le stesse modalità di votazione si procede anche nei casi di sostituzione dei componenti.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 9

Notizie sulla costituzione

Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

Art. 10

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e procede alla elezione del Presidente e del Vice presidente.
2. La elezione del Presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni componente può votare per un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. La convocazione deve avvenire tramite avviso scritto, da notificare, a mezzo del messo comunale, almeno 48 ore prima, nel caso di argomenti da trattare in seduta ordinaria e straordinaria e ventiquattro ore prima nel caso di argomenti da trattare in seduta straordinaria urgente.
3. Il Vice presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Presidente del Consiglio.

Art. 12

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 13

Partecipazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia possono intervenire ai lavori (devono essere convocati) ma non hanno diritto di voto .

Art. 14

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Presidente della commissione designa un componente della stessa o un funzionario dell'Ente a svolgere le funzioni di segretario . Questi redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
2. I verbali delle sedute, tenuti in apposito registro, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti che dovranno essere trattati dal Consiglio Comunale.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco o il proponente l'argomento, può chiedere al Presidente del Consiglio di fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16

Indagini conoscitive

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei responsabili degli Uffici, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17

Commissione speciale o di inchiesta

1. Il Consiglio ai sensi dell'art. ___ dello Statuto, può procedere alla istituzione di commissioni temporanee o speciali e/o per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta o di studio, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese.
4. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18

Elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed Il Vice Presidente del Consiglio Comunale sono eletti , con separate votazioni, a scrutinio segreto con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune nella 1^a votazione.

2. Dalla seconda votazione in poi, da tenersi in separata seduta consiliare, il Presidente del Consiglio ed il vice Presidente saranno eletti, sempre con votazione separata e a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco non partecipa alle votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente .

4. Il Presidente ed il Vice Presidente eletti durano in carica per tutta la legislatura, fatte salve eventuali dimissioni o revoca .

Art. 19

Competenze del Presidente del Consiglio

Le competenze del Presidente del Consiglio comprendono :

- a) il potere di rappresentanza del Consiglio Comunale;
- b) la tutela della sua dignità, assicurando il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;
- c) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- d) la presidenza della conferenza dei capigruppo;
- e) l'attivazione delle commissioni consiliari;
- f) la predisposizione dell'ordine del giorno;
- g) la fissazione delle date delle riunioni;
- h) la proclamazione delle decisioni consiliari;
- i) la definizione del programma dei lavori del Consiglio;
- l) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

Art. 20

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. La Giunta può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

5. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, o a seguito di delibera consiliare approvata a maggioranza semplice, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.

6. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle

circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

7. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

8. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 21 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le norme statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere accompagnata dalla relativa proposta, se attinente all'assunzione di una deliberazione; dal relativo testo, se attinente invece alla discussione di una mozione.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio Comunale, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 22 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne fissa la data e gli argomenti di concerto con il Sindaco, mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o spediti per raccomandata o inviati all'indirizzo personale di posta elettronica certificata del consigliere comunale, se fornito.

2. L'avviso di convocazione deve essere indirizzato al domicilio, ubicato nel territorio comunale, che ogni consigliere è tenuto a indicare subito dopo la convalida degli eletti. La notifica si intende effettuata purché la consegna sia fatta a persona convivente col consigliere o dallo stesso indicata.

3. In mancanza della indicazione di domicilio, il consigliere si intende domiciliato presso la sede del Comune. In tal caso il deposito dell'avviso presso la segreteria del Comune equivale a notifica.

4. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

7. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione per la visione dei Consiglieri comunali almeno 48 ore prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e di sessioni straordinarie e 12 ore prima nel caso di sessioni urgenti.

8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima rispetto alla data del Consiglio. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio

almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione .

12. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali , copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura dell' ufficio di segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al Difensore Civico;
- ai responsabili degli uffici comunali;
- agli organi d'informazione - stampa e radio-televisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

13. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 23

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 24

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.22

5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;

- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari che non siano stati già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 25 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio deve essere esercitata mediante la presentazione di un testo di deliberazione. L'iniziativa spetta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale, ai singoli Consiglieri, alle Commissioni consiliari, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 21. Spetta inoltre, alle Consulte, alle Associazioni e ai cittadini (per questi ultimi nella forma delle proposte previste dal Regolamento delle Consulte e delle Associazioni) secondo quanto è previsto dallo Statuto.
2. Nella formazione dell'ordine del giorno deve essere assicurata la precedenza delle mozioni e delle interrogazioni rispetto alle proposte di deliberazioni; l'ordine di trattazione delle mozioni e interrogazioni deve seguire quello cronologico di presentazione; il Consiglio può deliberare, la modificazione dell'ordine delle questioni da esaminare in quella seduta, salvo che nel caso di deliberazioni che devono essere assunte per legge entro scadenze determinate.
3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta del Sindaco o di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 Apertura e Durata delle Sedute - Adempimenti preliminari

1. La seduta, di norma, deve avere inizio nel giorno ed ora fissati nella lettera di convocazione. E' consentita, tuttavia, una tolleranza di un'ora dall'ora fissata, dopo di che il Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dispone che, a cura del Segretario Generale, venga fatto l'appello nominale dei Consiglieri al fine di accertare l'esistenza del numero legale. Ove non fosse presente la maggioranza assoluta dei componenti, la seduta sarà dichiarata deserta.
2. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco danno eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
5. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
7. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene solamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e con le modalità specificate ai successivi articoli del presente Regolamento.
8. La durata degli adempimenti preliminari, delle comunicazioni e delle interpellanze non deve

superare i 90 minuti.

9. Termine dell'adunanza.

- L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Consiglio.

- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 27

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

2. Durante la seduta segreta restano in aula, i componenti del Consiglio ed il solo Segretario, vincolato al segreto d'ufficio.

3. Le sedute del Consiglio, di norma sono registrate su supporto magnetico, per essere successivamente utilizzate.

4. Le sedute del Consiglio possono essere riprese e messe in onda, gratuitamente, con mezzi radiofonici, televisivi ed informatici previa autorizzazione del Presidente del Consiglio cui va rivolta per iscritto la richiesta. Il Presidente del Consiglio informa di ciò il Consiglio prima che la seduta abbia inizio. Modalità diverse sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 28

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio Comunale e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 29

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

4. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

5. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

6. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 30 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 31 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 32 Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33 Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, i trenta minuti;
 - per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza, i venti minuti;
 - per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni delle due precedenti alinea, sottoposte all'esame del Consiglio, i venti minuti;
 - per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno, i dieci minuti.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di trenta minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio Comunale, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
6. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato.
7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 36 Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico (se in carica) e ogni eventuale altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio Comunale ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37 Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38 Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 39 Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le sole deliberazioni concernenti giudizi su persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna;
 - a. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza di tre consiglieri (di cui uno della minoranza) con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
 - b. le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente interessati o hanno interesse loro congiunti o affini fino al quarto grado civile; l'obbligo di astensione implica anche quello di allontanarsi dall'aula durante la trattazione degli affari per i quali sussista incompatibilità.

Art. 40 Irregolarità nella votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio Comunale su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41 Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui all'art. 26 e sono firmati da chi ha presieduto la seduta e dal Segretario comunale verbalizzante.

Art. 42 Diritti dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43 Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44 Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di

deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Presidente del Consiglio Comunale sceglie uno membri del Consiglio, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45

Diritto all'informazione, all'accesso ed al rilascio di atti e documenti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Dirigenti o ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art.127 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui all'articolo citato.

5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 25. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

7. Il rilascio di copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si

tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

8. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

9. Le copie vengono rilasciate in carta libera con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale

10. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

11. Non si procede al rilascio cartaceo degli atti consultabili sulle pagine on line dell'amministrazione comunale.

Art. 46

Interrogazioni - Mozioni – Presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità (art.43, D.Lgs. n° 267/2000).

2. Il Presidente riceve le proposte di deliberazioni, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni e di ordini del giorno e le trasmette al sindaco, disponendo per l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio. L'iscrizione deve avvenire entro i trenta giorni successivi, salvo diversi accordi con i proponenti.

Art. 47

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco, da uno o più Consiglieri, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato; per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

3. L'interrogazione è letta al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza.

Art. 48

Risposta e replica alle interrogazioni

1. Conclusa la lettura della interrogazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia a provvedervi.

2. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del soggetto che ha dato la risposta.

3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di

illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.
7. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
9. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
10. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 49

Mozioni

1. La mozione ha carattere e natura di atto di sindacato politico sull'operato dell'esecutivo e tende, talora ad incidere, mediante le indicazioni in essa contenute sull'indirizzo politico di questo, escludendosi, quindi, la natura e la forza giuridica propria dei provvedimenti amministrativi, anche quando si traduca in una votazione.
2. Assume particolare rilevanza qualora sia finalizzata a far decadere il Sindaco e la Giunta, ossia, quando venga presentata una mozione di sfiducia, istituto che, per la gravità degli effetti che produce, è legislativamente disciplinato con la normativa dettata dall'art. 52 del D.Lgs. n° 267/2000.
3. Consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio comunale, sottoscritto da uno o più consiglieri. Può contenere richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. Può avere infine per scopo la formulazione di un voto in merito ai criteri seguiti o che s'intendono seguire nella trattazione di determinati argomenti o di un voto politico – amministrativo su i fatti o problemi ai quali la comunità locale è interessata.
4. Sono presentate per iscritto (fatto salvo il caso in cui siano presentate oralmente nel corso della seduta), indirizzate al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata e sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano osservate la Legge, lo Statuto ed il Regolamento

consigliare. Le modalità che regolano queste materie sono stabilite dai Regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi (art.7 del D.Lgs. n° 267/2000).

Art. 50 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.
3. Nella discussione possono intervenire, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 51 Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 52 Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 53 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 54 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro azione su una determinata questione e quali provvedimenti intendano assumere in ordine a talune situazioni di particolare rilevanza.
2. Possono essere presentate anche oralmente durante la seduta del Consiglio ma in tal caso la loro discussione è differita alla successiva adunanza, a meno, che il Sindaco o gli assessori non siano già in grado di fornire ogni delucidazione in merito.
3. Il Sindaco e la Giunta rispondono nella prima seduta utile.

Art. 55
Svolgimento delle Interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 56
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 57
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. n° 267/2000.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 58
Decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio e di Consigliere comunale

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente del Consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti dei consiglieri e votata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazione di leggi, dello Statuto o dei Regolamenti o per aver commesso azioni tali da ledere la dignità del Consiglio che rappresenta.
3. La mozione deve essere votata per appello nominale.
4. Nel caso di approvazione della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale

rielezione del Presidente del Consiglio comunale.

5. Quando si verifica la cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio comunale per qualsiasi altra causa si procede alla rielezione il più presto possibile, e comunque, entro il termine massimo di trenta giorni.

6. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

7. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 del D.Lgs.267/2000.

8.. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza aver fatto pervenire apposita giustificazione al Presidente del Consiglio prima della seduta, risulta essere assente per ben tre volte consecutive previa attivazione della procedura di cui all'art. 25 del vigente Statuto comunale..

9. La proposta di decadenza va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art.60

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento acquista efficacia dieci giorni dopo la pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Carmelo Nucera

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
Dr. Visalli Fortunato

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 23.06.2015

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 23.06.2015

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Nucera Carmelo

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
F.to Dr. Visalli Fortunato

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 23.06.2015

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line e che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 23.06.2015

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Attilio MELIADO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì,

IL SEGRETARIO
Dr. Attilio MELIADO'